



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Decreto del Rettore
Allegati n. 3

Oggetto: Emanazione del Regolamento sulla proprietà industriale.

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 331 del 25.06.2002, con il quale è stato emanato il “Regolamento brevetti” il cui testo è diventato obsoleto a seguito delle importanti novità legislative introdotte al “Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, emanato con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, rendendosi pertanto necessaria una sua integrale revisione;

VISTA la legge 24.07.2023, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”, e, in particolare, l’art. 3, rubricato “Titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca”, comma 1, che ha sostituito il testo dell’art. 65 del Codice, rubricato “Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS”, abrogando, in particolare, il cosiddetto “professor’s privilege”, in base al quale la titolarità dei diritti relativi alle invenzioni brevettabili ottenute da ricercatori impiegati presso un’università o una pubblica amministrazione con scopo istituzionale di ricerca era riconosciuta agli inventori stessi;

ATTESO che l’art. 65, comma 1, ribaltando il precedente regime, prevede ora che:
“1. ...quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore”, salvo il diritto spettante a quest’ultimo di esserne riconosciuto autore, secondo la disciplina dettata dal medesimo articolo;

ATTESO che il successivo comma 5 del summenzionato art. 65 prevede, infine, che i diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta da un’Università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, siano disciplinati da accordi all’uopo stipulati tra le parti, redatti sulla base di linee guida, da adottare con decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 102/2023, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, allorché oggetto

dell'accordo sia un'attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni;

VISTE

le Linee guida adottate con Decreto interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 26.09.2023;

ATTESO

che, a seguito dei vari interventi normativi di cui sopra, la Commissione brevetti e trasferimento tecnologico dell'Ateneo, nominata con D.R. n. 422 del 04.09.2025, nelle sedute del 10.11.2025, 04.12.2025, 08 e 29.01.2026 e 18.02.2026, ha approvato la bozza del *“Regolamento sulla proprietà industriale”* proposta dalla Direzione Ricerca;

VISTE

la comunicazione, inviata il 14.05.2026, prot. n. 9457/III/16, dal *Presidio specialistico in materia di proprietà intellettuale, brevetti e spin off*, con la quale è stata trasmessa la bozza del nuovo testo regolamentare unitamente ai modelli allegati e ad una relazione illustrativa, per avviare l'iter di approvazione, e la successiva nota, prot. n. 11669/III/16 del 19.06.2026, recante l'esito dell'ulteriore seduta della Commissione brevetti del 18.06.2026, che ha approvato le osservazioni formulate dal Servizio Affari generali, d'intesa con il Direttore generale, al fine di recepire più compiutamente quanto stabilito dalle Linee guida adottate con il citato D.I. del 26.09.2023;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa alla seduta del 01.07.2026, adottata all'unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla predetta bozza;

VISTA

la deliberazione del Senato accademico del 04.08.2026, adottata all'unanimità, con la quale è stata approvata la bozza del *Regolamento sulla proprietà industriale*;

RITENUTO

opportuno, a seguito di una più approfondita disamina svolta prima dell'emanazione, revisionare l'art. 5, rubricato *“Comunicazione di invenzione e obblighi di riservatezza”*, e l'art. 6, rubricato *“Deposito e assistenza di consulenti del brevetto”* del predetto regolamento, al fine di:

- art. 5: definire con maggiore precisione il procedimento amministrativo per il deposito del brevetto o il relativo diniego, specificando altresì le competenze della Commissione Brevetti e degli organi di governo;
- art. 6: precisare il ruolo e la funzione degli specialisti di settore e le relative modalità di affidamento degli incarichi;



VISTA

la deliberazione del Senato accademico del 29 settembre 2026, adottata all'unanimità, con la quale è stata approvata la modifica degli artt. 5 e 6 del *Regolamento sulla proprietà industriale*,

DECRETA

Art. 1

E' emanato il *Regolamento sulla proprietà industriale*, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai moduli allegati (Allegati 1 e 2).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 3

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento brevetti*, emanato con D.R. n. 331 del 25.06.2002.

IL RETTORE

Prof. Fabrizio CACCAVALE



Fabrizio Caccavale
06/10/2026 14:16:49 UTC+0200



GIACOMO GIUSEPPE VERDE